



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 49/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELETRURIA 2000 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TELETRURIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 40 BIS, COMMA 2,
LETTERE B) E C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177.**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 14/2015)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n.162/07/CSP e n.12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 40 bis, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale: “*I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere conformi ai seguenti requisiti:*

b) non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione. “;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 9 settembre 2015 il CO.RE.COM. Toscana ha notificato l'atto di contestazione - CONT. 14/15 - datato 9 settembre 2015, alla società TELETRURIA 2000 S.r.l., con sede legale in località Case Nuove di Ceciliano n. 49/4- 52100 Arezzo, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Teletruria*, per la violazione degli artt. 39, comma 1, *lett. c)* e 40 *bis*, comma 2, *lett. b) e c)*, del d.lgs. n. 177/2005 nel corso della trasmissione del programma televisivo denominato *Talenti alla ribalta*, il giorno 22 marzo 2015 alle ore 9:47, il giorno 25 marzo 2015 alle ore 21:20 e in replica il giorno 26 marzo 2015 alle ore 14:18.

2. Deduzioni della società

La società in esame, in sede di audizione, tenutasi il giorno 22 ottobre 2015, e con appositi scritti difensivi, ha eccepito quanto segue.

- a) il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha avviato tre distinti procedimenti sanzionatori, laddove avrebbe dovuto adottare un'unica contestazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 689/81 e della delibera n. 265/15/CONS;
- b) con riferimento specifico ai contenuti della programmazione televisiva contestata, la stessa è andata in onda in replica il giorno 22 marzo 2015 e, pertanto, non è qualificabile come programma, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 177/05;
- c) le condizioni economiche in cui versa la parte risultano negative anche a causa del contenzioso pendente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancata erogazione dei contributi per l'editoria e con questa Autorità;
- d) inoltre, *“le frasi riportate nella contestazione costituiscono meri richiami relativi ai propri programmi sembrando, per tale profilo, la contestazione oltre che in violazione della norma richiamata, pretestuosa e illogica”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, con relazione datata 28 ottobre 2015, ha proposto a questa Autorità *“l'applicazione della sanzione minima di euro 1.033”*.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

La società Teleturria 200 S.r.l. è incorsa solo nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 40 *bis*, comma 2, *lett. b)* e *c)* del d.lgs. 177/05.

In particolare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte riportata al punto a), in quanto del tutto inconferente rispetto alla disciplina contenuta sia nell'art. 8 della legge 689/81 che nella delibera n. 265/15/CONS. Il citato art. 8 e la delibera n. 265/15/CONS, infatti, hanno riguardo esclusivo, rispettivamente, a uno dei criteri – cumulo giuridico – per la determinazione del *quantum* delle sanzioni e alla metodologia pratica ai fini dell'applicazione del suddetto criterio di legge e non trattano, quindi, tematiche proprie del procedimento sanzionatorio.

Non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte riportata al punto b), in quanto per “*trasmissioni meramente ripetitive*”, di cui all'art. 2 del d.lgs. 177/05 intende farsi riferimento a quelle consistenti in immagini fisse e, pertanto, nel caso di specie, si è in presenza di veri e propri programmi televisivi.

Dall'esame della documentazione versata in atti e, in particolare, dalla visione delle registrazioni contenenti la programmazione televisiva in esame, si è riscontrato che i *brand* che hanno sponsorizzato il programma sono stati *Banca Valdichiana*, estetica *Corpo e mente*, parrucchiere *Nardi immagine*, abbigliamento *Garde robe*, gioielleria *Galgani*, mentre i marchi relativi alle attività commerciali inserite a scopo promozionale sono stati pizzeria *Mondo pizza*, profumeria *Equivalenza* e abbigliamento *Dimensione danza*.

In realtà, a differenza di quanto sostenuto dal predetto Comitato, i prodotti di cui si è stimolato l'acquisto non sono stati forniti dagli sponsor del programma televisivo.

Al contempo, però, si è riscontrato l'incoraggiamento da parte della conduttrice e degli ospiti del programma televisivo in ordine all'acquisto dei prodotti *Mondo pizza*, *profumeria Equivalenza* e *abbigliamento Dimensione danza*, facendone specifici riferimenti promozionali e dandone indebito rilievo in violazione dell'articolo 40 *bis*, comma 2, *lett b)* e *c)* del d.lgs. n. 177/2005.

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 28 gennaio 2016, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della delibera n. 410/14/CONS. La richiesta di approfondimenti formulata dall'organo collegiale ha determinato, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l'adozione del provvedimento finale;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di corretto inserimento di prodotti a fini promozionali, deve ritenersi di lieve entità, non avendo comportato significativi indebiti vantaggi economici per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato o attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Teletruria 2000 S.r.l. che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31/12/2014 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099/00 (tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicato per n. tre giornate di programmazione televisiva in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TELETRURIA 2000 S.r.l., C.F. 00168900512, con sede legale in località Case Nuove di Ceciliano n. 49/4- 52100 Arezzo, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Teletruria*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099/00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio,

eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 40 *bis*, comma 2, *lett. b) e c)*, del d.lgs. n. 177/2005, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099/00 (tremilanovantanove/00) - alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 o, in alternativa, bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’articolo 40 bis, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 49/16/CSP”*.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 49/16/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci